



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 4/19 DEL 30.01.2018

Oggetto: Rinnovo con variante di autorizzazione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi in loc. Calamarras-Serrenti, sito in Comune di Serrenti – Proponente: Diana Orlando Eredi S.r.l. Procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA. D.Lgs. n. 152/2006.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Ditta Diana Orlando ha presentato, ad aprile 2017, e integrato a maggio 2017, l'istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale relativa all'intervento denominato "Rinnovo con variante di autorizzazione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi in loc. Calamarras-Serrenti", ubicato nel comune di Serrenti (Provincia del Sud Sardegna), ascrivibile alle categorie di cui all'Allegato B1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 34/33 del 7 agosto 2012, punto n. 7, lett. w) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Il progetto prevede il rinnovo con variante (potenziamento e miglioramento impiantistico) di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, derivanti prevalentemente dai lavori di adeguamento di un tratto della S.S. 131.

La Società proponente ha già ottenuto, per l'impianto in oggetto, l'iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che recuperano rifiuti speciali non pericolosi in regime di procedura semplificata per le operazioni di messa in riserva (R13), scambio rifiuti (R12), spandimento al suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) e recupero (R5) di cui agli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.

Le varianti proposte riguardano:

- l'incremento del quantitativo annuo dei rifiuti da trattare sino a 59.000 t/anno (40- 45.000 m3 /anno), senza modifica delle tipologie già autorizzate;
- l'ampliamento della superficie della piattaforma di stoccaggio in cls e lavorazione dei rifiuti;
- la riorganizzazione delle aree interne all'impianto destinate alle varie fasi del processo;
- l'introduzione di una nuova lavorazione (frantumazione);
- l'ottimizzazione della gestione delle acque meteoriche.



L'Assessore, quindi, riferisce che il Servizio Valutazioni ambientali (SVA), vista la nota prot. n. 80037 del 24/05/2017 con cui il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari e Carbonia-Iglesias comunica che <<poiché trattasi del rinnovo, con variante, dell'autorizzazione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti, che prevede principalmente un aumento del materiale stoccato e che non comporta un ampliamento della superficie interessata dall'attività, non si rilevano criticità sotto il profilo prettamente paesaggistico tali da richiedere l'assoggettamento della procedura di VIA>> e che <<al termine della conclusione della procedura di verifica di VIA è necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.Lgs. 42 del 22/01/2004 e s.m.i.>>, considerato che la documentazione depositata, integrata da ultimo a dicembre 2017, risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, ha ultimato l'istruttoria ritenendo di non dover sottoporre l'intervento alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, a condizione che siano rispettate e recepite nelle successive fasi autorizzative le prescrizioni di seguito riportate:

1. al fine di minimizzare la produzione e dispersione di polveri dovranno essere messe in atto le misure di mitigazione previste dal Proponente, quali l'abbattimento delle polveri tramite nebulizzazione nell'area di lavorazione e nelle aree di stoccaggio. Il tenore di umidità dovrà essere tale da garantire la minima produzione di polveri anche durante le fasi di movimentazione (carico e scarico);

2. con riferimento alla gestione delle acque meteoriche:

- il sistema per la raccolta e il trattamento dovrà essere realizzato secondo quanto previsto nella Tavola 6 int. del progetto aggiornato a dicembre 2017;
- in ogni caso, la gestione di dette acque dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 69/25 del 10.12.2008 (Direttiva in materia di "Disciplina regionale degli scarichi") e lo scarico delle stesse in conformità con quanto previsto nell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006;
- le opere di scarico dovranno essere realizzate in modo da consentire l'esecuzione di campionamenti e gli accertamenti finalizzati a verificare il rispetto dei valori limite allo scarico;

3. al fine di mitigare l'impatto visivo, con funzione anche di barriera per la dispersione delle polveri, dovrà essere realizzata una barriera verde lungo tutto il perimetro della recinzione dell'impianto,



mediante messa a dimora di specie a portamento arboreo/arbustivo, appartenenti a ecotipi locali, utilizzando esemplari accresciuti di altezza non inferiore a 1,5 metri con disposizione alternata su due o più file;

4. al fine di verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge, durante gli orari di esercizio dell'impianto, dovranno essere effettuati a cura del proponente i controlli strumentali di cui al punto 6, Parte IV, dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 62/9 del 14.11.2008; qualora gli esiti dei controlli dovessero evidenziare un superamento dei limiti, dovranno essere individuati, in accordo con l'ARPAS e il comune di Serrenti, gli interventi necessari al fine di garantire il rispetto dei limiti associati alla classe acustica assegnata;

5. alla dismissione dell'impianto si dovrà provvedere al ripristino delle condizioni originarie previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale di far proprio il parere del Servizio delle valutazioni ambientali.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di non sottoporre, per le motivazioni indicate in premessa, all'ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale, l'intervento denominato "Rinnovo con variante di autorizzazione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi in loc. Calamarras-Serrenti", in comune di Serrenti, proposto dalla Diana Orlando Eredi S.r.l., a condizione che siano recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni descritte in premessa, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Serrenti, la Provincia del Sud Sardegna, il Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del CFVA e l'ARPAS competenti per territorio;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 4/19
DEL 30.01.2018

essere comunicata al Servizio delle valutazioni ambientali e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente, pena l'attivazione di una nuova procedura.

Lo SVA provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru